

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3885

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTANARI, PASINATO, ROCCHETTA,
BATTAGLIA, LEONARDELLI**

Norme per la tutela del marchio « Mobile d'arte in stile
della pianura veronese »

Presentata il 16 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGI! — La pianura veronese, anche nei comuni di Bovolone, Casaleone, Cerea, Concamarise, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Nogara, Oppeano, Salizzole, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio, annovera nella sua specificità economica numerosi artigiani del legno, i quali hanno reso i mobili della pianura veronese tra i migliori esistenti al mondo, con una produzione che onora le esportazioni italiane sia nell'Unione europea sia oltre essa.

Dell'importanza di questo segmento economico si è ben resa conto la regione Veneto che, con legge regionale 18 aprile 1995, n. 31, ha istituito il marchio « Mobile d'arte in stile della pianura veronese », in relazione al prodotto dei sovraindicati comuni.

Tuttavia l'attuazione della normativa regionale è resa complicata da difficoltà di varia natura insorte in ambito locale, che rischiano di vanificare l'esistenza del marchio suddetto.

Si chiede pertanto di approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un comitato composto di tre membri, al fine di sovrintendere alla presentazione delle domande per la registrazione del marchio collettivo « Mobile d'arte in stile della pianura veronese » di cui all'articolo 2 della legge della regione Veneto 18 aprile 1995, n. 31.

ART. 2.

1. Il comitato di cui all'articolo 1 della presente legge opera in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni della citata legge della regione Veneto 18 aprile 1995, n. 31, e, in tale ambito, cura gli adempimenti connessi alla presentazione delle domande di registrazione del marchio collettivo « Mobile d'arte in stile della pianura veronese », ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.

2. Il comitato, nel caso in cui debba intervenire, riceve le domande di cui all'articolo 1 della presente legge qualora sia decorso inutilmente il termine previsto dalla legge della regione Veneto 18 aprile 1995, n. 31.

3. Il comitato può estendere ad altri produttori siti in comuni della provincia di Verona la concessione del marchio di cui all'articolo 1.

4. Il comitato decide a maggioranza e adotta le proprie deliberazioni riunendosi su convocazione del presidente, nominato fra i membri del comitato stesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato, presso la sede della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

5. In caso di morte o dimissioni di uno dei membri del comitato, esso è sostituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

